



Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le
attività culturali, del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Via Baiamonti, n. 6
00195 Roma

controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it

controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

Oggetto: d.d.g. 10 agosto 2021, n. 73, di approvazione della convenzione di sovvenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Sport e Salute S.p.A., per lo sviluppo del progetto 'Sport e Integrazione', per un importo complessivo pari a 1.600.000 euro e per una durata di 22 mesi (Silea n. 70103).

Con riferimento alle osservazioni formulate con la nota di cui in oggetto, la scrivente Direzione viene con la presente a fornire le seguenti spiegazioni ed ulteriori informazioni.

1) Sulla osservazione n. 1 (in rapporto all'art. 192 del Codice dei contratti)

Come è noto, la Convenzione sottoposta all'esame di codesto rispettabile Ufficio discende da più ampio Accordo di Programma stipulato nel novembre 2020 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport per la definizione di un piano pluriennale di interventi che promuovano lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alla discriminazione (Progetto "Sport e Integrazione"). Nell'ambito di tale Accordo la s.p.a. Sport e Salute, per le ragioni indicate nelle premesse dell'atto, già è individuata come soggetto destinatario di finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui trattasi. Nello stesso Accordo è anche individuato il percorso da seguirsi per l'"ammissione a finanziamento" delle proposte progettuali trasmesse dalla detta Società pubblica in risposta alle richieste delle Amministrazioni precedenti.

Si intende qui dunque meglio chiarire che l'atto sottoposto a codesto Ufficio non rappresenta una ordinaria operazione di ricorso ad ente strumentale, in regime di in house, quale alternativa, ad esempio, al ricorso al mercato, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50 2016, bensì di operazione di sovvenzione di proposta progettuale concordata fra i soggetti della convenzione stipulata, per la fondamentale condivisione fra le medesime delle finalità dell'intervento.

Sport e Salute s.p.a., quindi, non interviene semplicemente a supporto dell'attività che il Ministero del Lavoro intende realizzare (alla stregua, quindi, di ente strumentale di natura tecnica), quanto piuttosto come soggetto pubblico al quale è istituzionalmente demandato di svolgere, in collaborazione con altre

Amministrazioni, attività della specie di quelle oggetto della convenzione sottoscritta, rientrando queste ultime appieno nella mission della Società pubblica detta.

Dalla Convenzione conclusa non discende, cioè, il rapporto di servizio proprio dell'in house providing, intervenendo Sport e Salute per finalità istituzionali sue proprie, che, in quanto nello specifico condivise dall'Amministrazione procedente, sono state da quest'ultima ritenute giustificare l'erogazione di finanziamento mirato di cui trattasi.

Conferma di ciò si rinviene anche nel budget approvato per l'operazione, nel quale le spese esposte fanno esclusivo riferimento al costo degli acquisti strumentali operati sul mercato o altrimenti al valore dei benefici che la Società andrà ad erogare in attuazione del progetto approvato. Diversamente, quindi, da quanto ordinariamente avviene nelle operazioni in house, l'Ente beneficiario non vedrà rimborsati gli oneri interni di funzionamento e gestione (diretti ed indiretti) che il medesimo andrà a sostenere per l'attuazione dell'intervento, ma solamente i costi diretti esterni sostenuti in operazioni di mercato o concessorie, con esclusione quindi, dei costi di struttura ed in particolare dei costi relativi al proprio personale interno. Ciò, se da una parte caratterizza l'operazione di cui trattasi appunto come operazione di sovvenzione (come indicato nel titolo della Convenzione), rappresenta anche elemento determinante in ordine alla valutazione della congruità economica della stessa.

Non essendovi costi di struttura da valutare o comparare, residuando infatti solo i costi per acquisizioni esterne, vale per queste ultime la garanzia di economicità che afferisce a tutte le procedure di natura concorrenziale e ad evidenza pubblica (secondo modalità del tutto assimilabili a quelle di riferimento della Amministrazioni burocratiche tradizionali, come quelle ministeriali).

I costi della produzione delle attività progettuali saranno quindi essenzialmente quelli di mercato, depurati dai costi strumentali interni che la Società beneficiaria manterrà a carico della medesima.

Naturalmente la scrivente Direzione vigilerà in ordine alla osservanza da parte di Sport e Salute s.p.a. tanto del rispetto delle disposizioni normative di riferimento in materia di contratti ed erogazioni pubbliche, quanto della rendicontazione, da parte della stessa, dei soli costi esterni sostenuti, con esclusione di ogni altra voce o componente.

E a questo riguardo è sicuramente superfluo sottolineare che Sport e Salute, in ragione delle proprie caratteristiche istituzionali, opera sul mercato quale Organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come tale tenuto alla integrale applicazione di tale ultimo Decreto Legislativo.

2) Sulla osservazione n. 2 (Call pubblica rivolta all'associazionismo di base)

Con la seconda osservazione, codesto rispettabile Ufficio, richiamato opportunamente l'art. 30, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, chiede rassicurazioni in ordine al rispetto della disciplina dell'evidenza pubblica in relazione alla programmata "Call pubblica" rivolta all'associazionismo di base.

A riguardo, la prima rassicurazione che può fornirsi è che - in coerenza con quanto sin qui esposto - Sport e

Salute s.p.a. è tenuta ad osservare la normativa pubblicitaria di riferimento, di modo che la verifica del rispetto della stessa rappresenterà condizione necessaria per il definitivo riconoscimento del finanziamento disposto.

Già peraltro in sede di pianificazione esecutiva delle attività, secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Convenzione, la scrivente Direzione verificherà che dalla declinazione operativa della linea di attività in parola risultino sufficienti garanzie circa l'effettiva applicazione dei criteri di economicità imparzialità, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa di riferimento.

Adeguate verifiche saranno quindi in merito disposte sia in itinere che ex post., ai sensi (salvo altri) dell'art. 7 della Convenzione detta.

3) Sulla decisione di ricorrere a collaborazione istituzionale con Sport e Salute s.p.a.

Oltre ai vantaggi di ordine strettamente economico derivanti dal ricorso a Sport e Salute s.p.a. (in coerenza con le previsioni dell'Accordo a monte sottoscritto a livello di Amministrazioni centrali), la scrivente Direzione tiene ad evidenziare come nessun'altra soluzione avrebbe potuto garantire standard realizzativi specifici equivalenti a quelli attesi dalla collaborazione con la predetta Società.

Sotto questo riguardo, ci si permette di fornire un quadro estremamente sintetico del ruolo assolto dalla Sport e Salute nel contesto funzionale di riferimento.

A Sport e Salute S.p.A. è intanto istituzionalmente demandato il compito di produrre e fornire servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. In base a quanto disposto dall'Autorità di Governo, nell'atto di indirizzo per l'azione istituzionale di Sport e salute per il triennio 2020-2022, la Società opera nell'area funzionale inerente alla progettazione, alla produzione, alla fornitura, all'implementazione e al coordinamento dei servizi di interesse generale in favore del movimento sportivo italiano, con il compito di applicare le politiche pubbliche nel settore della promozione della pratica sportiva improntate alla valorizzazione dello sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell'economia.

L'azione istituzionale della struttura, quindi, è specificamente finalizzata alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio. Trattasi di obiettivi volti al miglioramento della condizione umana, sociale ed economica dei cittadini e del Paese, all'uso efficiente delle risorse disponibili, alla semplificazione delle relazioni tra cittadini, imprese e Stato, al miglioramento degli standard qualitativi dei servizi e delle opportunità di crescita forniti ai cittadini.

La principale missione di Sport e salute è, in altri termini, quella di promuovere lo sport di tutti e per tutti, di valorizzare la funzione sociale dello sport e il ruolo, insostituibile, dell'attività fisica e dell'esercizio fisico per migliorare il benessere psico-fisico e sociale della popolazione italiana e di valorizzare il ruolo inclusivo dello sport.

La Società, da Statuto, è designata ad attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare

riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145. Questa funzione pone Sport e Salute come uno dei principali interlocutori di tutto il sistema sportivo italiano, attivando una rete di relazioni e network funzionale agli obiettivi dell'Ente e all'attuazione di progettualità al servizio dello sport sociale, non comparabile con la posizione o la capacità di qualsiasi soggetto di mercato.

La Società è, tra l'altro, amministrata da un Consiglio di Amministrazione che annovera tra i componenti, nominati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con L. 178/2002, anche un membro in rappresentanza del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca e un membro del Ministero della Salute, a conferma che l'Ente condivide strategie e linee d'intervento sotto l'indirizzo e la vigilanza delle Istituzioni.

Sport e Salute è dotata di una struttura operativa composita, caratterizzata da una ampia presenza capillare sul territorio, grazie alle sue sedi locali radicate in tutto il Paese (21 sedi regionali, 102 provinciali). In particolare tali sedi locali assicurano da una parte una importante rete di relazione con Società ed Associazioni sportive, Università, Uffici Scolastici Regionali, Enti locali, rete di volontari ed Enti del terzo settore e dall'altra una fondamentale azione di coordinamento, di presidio e di monitoraggio a livello locale anche di progettualità nazionali.

In questi anni Sport e salute, subentrata a CONI Servizi con la legge di bilancio per il 2019, ha gestito e coordinato, sin dal suo avvio nel 2014, il progetto 'Sport e integrazione' del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (oggetto specifico dell'Accordo fra Ministeri da cui scaturisce anche la Convenzione di sovvenzione di cui trattasi), garantendo continuità delle azioni e diventando stabile punto di riferimento verso tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto.

La Società detta, inoltre, ha sviluppato competenze e know-how trasversali, anche grazie alla realizzazione di progettualità diverse in ambito di promozione dello sport di base, sociale e scolastico, anche in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione.

Deriva da tutto quanto sopra che il complesso delle attività sovvenzionate attraverso la Convenzione sottoposta all'esame di codesto rispettabile Ufficio non si ritiene avrebbe potuto essere ragionevolmente realizzato attraverso ordinarie operazioni di mercato od autonomi percorsi di autoproduzione interni all'organizzazione burocratica della scrivente Direzione, quantomeno senza compromettere in misura assolutamente significativa il livello di efficacia degli interventi da realizzare.

Si resta naturalmente a disposizione per quant'altro possa occorrere.

Roma, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tatiana Esposito

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.